

Articolo 1  
(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 24/2009)

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni sono aggiunte infine le seguenti parole: “, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modifiche e integrazioni.”.
2. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole “individuata ai sensi della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 (Individuazione dell'itinerario escursionistico denominato "Alta Via dei Monti Liguri" e disciplina delle relative attrezzature) e successive modifiche e integrazioni” sono soppresse.

Articolo 2  
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 24/2009)

1. Alla lettera b), del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “le strutture ricettive e le” sono soppresse.
2. Dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:  
“c bis) Alta Via dei Monti Liguri: il sistema dei percorsi escursionistici costituito dall' itinerario principale che percorre lo spartiacque tirrenico-padano da Ventimiglia a Ceparana e Bocca di Magra, dagli itinerari di collegamento aventi particolare interesse a fini escursionistici e dai terminali di ciascuna tappa in cui è suddiviso il percorso principale, come meglio individuati dalla Carta inventario di cui al successivo articolo 4.”.

Articolo 3  
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 24/2009)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, individuato ai sensi della l.r. 5/1993” sono soppresse.
2. Alla lettera c) del comma 3, la parola “provinciali” è sostituita con la parola: “competenti”.

Articolo 4  
(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 24/2009)

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni la parola “presupposto” è sostituita dalle seguenti: “elemento di riferimento”. Il secondo periodo è soppresso.
2. Dopo il comma 1 è inserito il comma 1 bis:  
“1 bis. La Carta inventario è costituita dall'insieme dei dati cartografici, amministrativi e iconografici in formato digitale ed è gestita dal SITAR - Servizi informativi territoriali ambientali regionali, in collaborazione con gli uffici competenti.”.
3. I commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:  
“2. La Giunta regionale provvede alla costituzione e all'aggiornamento della Carta inventario. Le Province, la Città metropolitana, le Unioni di Comuni, gli Enti parco e, per quanto riguarda i percorsi d'interesse locale, i Comuni possono formulare, a tal fine, proposte alla Giunta regionale acquisendo le indicazioni del CAI, della FIE, degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei Comprensori alpini (CA), nonché altre indicazioni eventualmente formulate dalle associazioni

- sportive, del tempo libero e ambientaliste. La Giunta regionale può altresì integrare d'ufficio la Carta inventario nel rispetto dei criteri di cui ai commi 3 e 4.
3. I soggetti proponenti di cui al comma 2 sono tenuti, altresì, a produrre una dichiarazione relativa alla proprietà delle strade che costituiscono il percorso escursionistico di cui propongono l'iscrizione nella Carta inventario.”.
4. Al primo periodo del comma 4 dopo la parola “individuati” sono inserite le seguenti: “dai proponenti”. Il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente “La gestione dei percorsi escursionistici ricadenti all'interno delle aree naturali protette nazionali e regionali è riservata ai competenti Enti parco ai sensi della vigente normativa in materia.” .
5. Il comma 5 è sostituito dal seguente:  
“5. La Giunta regionale, sulla base della ripartizione in ambiti e settori della Carta inventario, individua, tra i proponenti di cui al comma 2, il soggetto coordinatore per ciascun settore con i compiti di cui al comma 1 dell'articolo 9.”.
6. Il comma 6 è sostituito dal seguente:  
“6. Qualora le proposte includano, al solo fine di garantire la continuità dei percorsi escursionistici, tipologie di strada diverse da quelle indicate all'articolo 2 comma 1, lettera a) primo periodo, i soggetti proponenti sono tenuti ad attivare l'ente proprietario della strada per l'assunzione di eventuali misure relative alla regolamentazione della circolazione ai sensi dell'articolo 6 comma 4 lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ( Nuovo codice della strada) e successive modifiche e integrazioni.”.
7. Il comma 8 è sostituito dal seguente:  
“8. Le Province, la Città metropolitana, le Unioni di Comuni, i Comuni e gli Enti parco trasmettono alla Regione almeno una volta all'anno una relazione sulla consistenza e sullo stato manutentivo dei percorsi iscritti alla Carta Inventario. In caso di mancato invio della relazione per più di due anni consecutivi, con provvedimento della Giunta regionale può essere disposta la cancellazione dei relativi percorsi dalla Carta inventario.”.
8. Il comma 9 è abrogato.

Articolo 5  
(Modifiche dell'articolo 5 della l.r. 24/2009)

1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole “che definiscano le modalità d'uso, le limitazioni connesse alle condizioni del percorso e un adeguato indennizzo per i proprietari stessi” sono soppresse.
2. Al secondo periodo del comma 3 le parole: “ nonché per le opere previste nell'ambito del Programma regionale di attività e di interventi “ sono sostituite dalle seguenti: “nonché per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 9”.

Articolo 6  
(Inserimento dell'articolo 7bis nella l.r. 24/2009)

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:  
“Articolo 7 bis (Alta Via dei Monti Liguri)  
1. La Regione, le Province, la Città metropolitana, le Unioni di Comuni, i Comuni e gli Enti Parco, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, provvedono a garantire la fruibilità dell'Alta Via dei Monti Liguri attraverso interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla l. 394/1991 e alla l.r. 12/1995 e successive modifiche e integrazioni. Provvedono altresì a promuovere progetti finalizzati all'organizzazione dei servizi di fruizione e alla conoscenza, divulgazione e marketing dell'Alta Via dei Monti Liguri.

2. Al fine di mantenere la necessaria unitarietà dell'Alta Via dei Monti Liguri, la Regione garantisce il coordinamento delle attività di cui al comma precedente, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative di cui al comma 1.”.

#### Articolo 7

(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 24/2009)

1. L'articolo 8 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:  
“Articolo 8 (Interventi ed attività)  
1. La Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ammette a finanziamento interventi ed attività tenendo conto delle seguenti priorità:  
a) azioni di controllo, monitoraggio e manutenzione dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario;  
b) interventi volti a garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario, con particolare riferimento all'Alta Via dei Monti liguri;  
c) azioni volte a favorire l'integrazione della REL con la rete del trasporto pubblico locale, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete del trasporto locale e lo sviluppo del trasporto integrativo;  
d) promozione e marketing territoriale della REL.  
2. La Giunta regionale, in coerenza con le priorità di cui al comma 1, stabilisce i criteri di riparto delle risorse disponibili e le modalità di erogazione dei finanziamenti.”

#### Articolo 8

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 24/2009)

1. L'articolo 9 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:  
“Articolo 9 (Attuazione degli interventi e delle attività)  
1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla l. 394/1991 e alla l.r. 12/1995 e successive modifiche e integrazioni, il soggetto coordinatore di settore individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, d'intesa con gli enti locali e gli enti parco interessati, predispone e presenta alla Regione i progetti degli interventi e delle attività, con la relativa richiesta di contributo, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dalla Giunta regionale.  
2. All'attuazione provvedono le Province, la Città metropolitana, le Unioni di Comuni e gli Enti Parco nonché, per quanto riguarda i percorsi d'interesse locale, i Comuni. Detti enti si avvalgono, tramite apposite convenzioni, della collaborazione volontaria di CAI e FIE, oltre che dell'eventuale collaborazione degli ATC e CA, delle associazioni sportive, del tempo libero e ambientaliste, nonché di quella dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane)) e successive modifiche e integrazioni.  
3. La Regione concede ai soggetti attuatori degli interventi e delle attività i contributi sulla base dei criteri di riparto delle risorse disponibili e delle modalità di erogazione dei finanziamenti stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.  
4. La Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, può promuovere o attuare, direttamente o indirettamente, progetti relativi alla manutenzione, sviluppo e promozione della REL.  
5. I contributi sono concessi solo per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici iscritti alla Carta inventario e con specifiche finalità legate alla pratica dell'escursionismo, così come definite nell'articolo 1.

6. Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario, non potranno essere concessi contributi o fondi regionali, anche a titolo di cofinanziamento, per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici e con specifiche finalità legate alla pratica dell'escursionismo, così come definite nell'articolo 2, che non siano iscritti alla Carta inventario.”

#### Articolo 9

(Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 24/2009)

1. L'articolo 10 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

#### Articolo 10

(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 24/2009)

1. Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole “, nonché sui percorsi costituiti da strade ed altre infrastrutture forestali a carattere permanente, così come definite dall'articolo 14 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e successive modifiche e integrazioni” sono soppresse.

#### Articolo 11

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 24/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole “Le province territorialmente competenti provvedono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione provvede”.
2. Al comma 2 le parole “le province si avvalgono” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione si avvale”.

#### Articolo 12

(Norma transitoria)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, individua i soggetti coordinatori di cui all'articolo 4 comma 5.
2. Le disposizioni previste dagli articoli 8 e 9 non si applicano ai procedimenti di concessione di contributi o fondi regionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.